

4

**PATTO D'INTEGRAZIONE GLOBALE
TRA LE CHIESE
VALDESI E METODISTE**

PI/1975

N O T A

Il Patto d'integrazione globale, predisposto dall'apposita commissione mista, fu approvato in prima istanza dalla Conferenza metodista dell'agosto 1974 (24/CM/1974) ed in seconda istanza da quella dell'agosto 1975 (18/CM/1975); e dal Sinodo valdese in prima votazione dalla sessione rioplatense del febbraio 1975 (9/SR/1975) ed in seconda votazione dalla sessione italiana dell'agosto 1975 (12/SI/1975).

Tale Patto conclude le trattative condotte dalla Chiesa metodista wesleyana sin dal 1942 e poi dalla Chiesa metodista d'Italia (dopo l'unione con la Chiesa metodista episcopale) con la Chiesa valdese e concerne le chiese valdesi e metodiste in Italia.

L'attuazione del Patto è avvenuta nel quadriennio 1975-1979 nel corso del quale sono state emanate le disposizioni esecutive unificanti le preesistenti regolamentazioni valdesi e metodiste per le parti che ne necessitavano. In tal senso si è operato con i regolamenti emanati per l'attuazione della DV/1974.

Nella presente edizione si riporta il testo originale corredato dei seguenti allegati:

- a) delibere di carattere preliminare sull'approvazione del Patto: 20/SI/1974; 17/SR/1974;
- b) testo delle approvazioni in prima votazione: 24/CM/1974; 9/SR/1975;
- c) testo delle approvazioni in seconda votazione: 18/CM/1975; 12/SI/1975;
- d) norme interpretative:
 1. precisazione metodista sul par. 5 (5/CM/1974);
 2. norma interpretativa per il par. 39 (D bis/SI/1974);
 3. norma interpretativa generale transitoria (C/SI/1976);
 4. norma interpretativa e di coordinamento degli art. 39 del Patto, 15 del RO.8 e 12 e 13 dell'Intesa con lo Stato (58/SI/1991);
- e) disposizioni conclusive:
 1. Dichiarazione conclusiva della Conferenza e del Sinodo (FF/SI/1978);
 2. Procedura per le modifiche del Patto (68/SI/1979).

Nella presente edizione sono state aggiunte le rubriche ai paragrafi 1, 2, 3, 54, 55, 56, 57, 58 del Patto.

Il Patto di integrazione viene indicato con la sigla PI/1975.

PREAMBOLO

1 - (*riconoscimenti metodisti*)

Le chiese e la conferenza metodiste si riconoscono nelle caratteristiche del movimento e delle chiese valdesi quali le attestano la loro storia e la collocazione nella testimonianza protestante in Italia.

2 - (*riconoscimenti valdesi*)

Le chiese e il sinodo valdesi si riconoscono nella testimonianza all'Evangelo resa in Italia dalle chiese metodiste e, con gratitudine al Signore, ricevono il loro contributo di esperienza, di pensiero e di impegno evangelistico.

3 - (*riferimento alla zona rioplatense*)

La conferenza e le chiese metodiste, la sessione sinodale e le chiese valdesi della zona italiana, nel concludere il processo della loro integrazione, auspicano che analogo divenire abbiano i rapporti tra le chiese valdesi e metodiste nella zona rioplatense e presentano, a norma della comune Disciplina generale, il presente progetto di integrazione alle chiese valdesi ed alla sessione sinodale rioplatense per l'approvazione.

CHIESA IN GENERALE

4 - (*unico corpo ecclesiastico*)

L'unico corpo che vive nella sola grazia del Signore formato dalle chiese che da secoli remoti e attraverso numerose persecuzioni Dio, nella sua grande misericordia, ha conservato nella fede alla sua Parola in alcune Valli delle Alpi occidentali che dal movimento valdese hanno preso il nome; da quelle sorte di poi per la predicazione evangelica in vari paesi dove Dio ha condotto la popolazione valdese; e da quelle che professando la stessa fede evangelica sono venute e vengono unendosi ad esse; e di cui ora fan parte le chiese metodiste che sono in Italia, testimonianza anch'esse della volontà del Signore che si è servito di loro da oltre un secolo per l'annuncio del suo Evangelo tra

le popolazioni italiane, ai fini dei rapporti con le altre chiese, confessioni religiose e lo stato, viene indicato con il nome di “Chiesa evangelica valdese”, specificandosi che tale nome esprime l’“unione delle chiese metodiste e valdesi”.

La presente normativa entra in applicazione con il 1-9-1975.

5 - (*confessione di fede*)

La Confessione di fede della Chiesa non può considerarsi in modo statico, in quanto ogni qualvolta le chiese valdesi e quelle metodiste hanno preso una posizione coerente alla Parola di Dio e sono state testimoni fedeli del loro Signore e del Suo Evangelo, esse hanno confessato la loro fede. Tuttavia poiché le confessioni storiche della fede hanno un loro valore e significato si conviene che la confessione delle Chiese riformate del Piemonte, conosciuta come Confessione di fede valdese del 1655, sia la confessione storica di fede dell’integrazione delle Chiese valdesi e metodiste, considerando altresì come documenti storici, nella linea della Confessione di fede del 1655, l’Atto dichiarativo del Sinodo valdese del 1894 ed i Lineamenti dottrinali contenuti nell’Atto di autonomia della Chiesa evangelica metodista d’Italia.

La presente normativa entra in applicazione con il 1-9-1975.

6 - (*disciplina generale comune*)

Si riconosce come ordinamento generale comune dell’integrazione delle chiese valdesi e metodiste nella zona italiana la normazione contenuta nella DV/1974¹ che consente alle discipline metodiste di continuare a sussistere e ad evolversi come regolamentazione propria ed autonoma all’interno dell’ordinamento valdese relativamente alle chiese locali metodiste ed al loro tipico collegamento costituito dal circuito, nonché per il loro inserimento nelle strutture distrettuali e nel sinodo.

La presente normativa entra in applicazione con il 1-9-1975.

7 - (*regolamentazione ecclesiastica*)

Tutta la regolamentazione ecclesiastica nella zona italiana viene emanata in comune nella sessione sinodale nella quale si integrano le chiese metodiste.

La presente normativa entra in applicazione non oltre il 1-9-1979.

8 - (*rapporti ecumenici*)

A tutti i fini dei rapporti e delle rappresentanze ecumenici le chiese metodiste in Italia continuano ad agire e ad essere rappresentate direttamente da

¹ Così precisato con l’art. 61/SI/1981.

un loro apposito organismo denominato Opera per le chiese evangeliche metodiste in Italia.

Parimenti i rapporti e le rappresentanze ecumenici delle chiese valdesi continuano ad essere curati dalla Tavola.

La presente normativa entra in applicazione non oltre il 1-9-1979.

9 - (*battesimo e santa cena*)

Nello spirito e sul fondamento della comunione di fede reciprocamente riconosciuta si dà atto della conformità all'Evangelo del battesimo e della santa cena rispettivamente amministrati nelle chiese metodiste e valdesi ai sensi delle loro liturgie.

PERSONE

10 - (*membri di chiesa: identità*)

Tutti i membri di chiesa iscritti nei registri rispettivi quali valdesi o metodisti conservano la loro identità confessionale senza che ciò abbia ad influire sulle loro prerogative spirituali e diritti ecclesiastici, ivi compreso quello di accedere a qualsiasi carica od essere eletto a qualsiasi deputazione sia in sede locale secondo i rispettivi regolamenti disposti per le chiese locali di cui fan parte, sia ad altri livelli territoriali secondo le discipline comuni.

La presente normativa entra in applicazione con il 1-9-1975.

11 - (*membri di chiesa: trasferimenti*)

Piena applicazione è data agli articoli 1 e 2 della normativa sui membri di chiesa approvata dall'art. H della Sessione sinodale congiunta 1969.

La presente normativa entra in applicazione con il 1-9-1975.

MINISTERI

12 - (*ruolo pastorale unico*)

In conseguenza ed in conformità al riconoscimento dei rispettivi ministeri pastorali avvenuto con l'articolo 10 del Sinodo valdese del 1957 e con la delibera del Sinodo metodista del 1958, tutti i pastori ed evangelisti, in attività di servizio presso chiese od opere valdesi o metodiste, od emeriti entrano a far

parte di un unico ruolo, suddiviso nelle attuali categorie. Il predetto ruolo è tenuto dalla Tavola per conto del corpo pastorale integrato.

L'unificazione del ruolo pone i ministri in una medesima condizione giuridica e non è subordinata ad alcuna questione di carattere economico.

La presente normativa entra in applicazione non oltre il 1-9-1979.

13 - (*provvista delle chiese*)²

La designazione e la nomina dei pastori delle singole chiese locali vengono effettuate dalla Tavola sulla base della disponibilità degli iscritti nel ruolo e nei limiti delle competenze assegnate dalle discipline ecclesiastiche. Per quanto riguarda la destinazione dei pastori ai circuiti metodisti questa avviene sentito il parere del consiglio del circuito interessato.

La Commissione ha già predisposto e presenta il testo delle norme relative alla provvista delle chiese metodiste.

La presente normativa entra in applicazione non oltre il 1-9-1979.

14 - (*accesso al pastorato*)

La regolamentazione comune relativa alla preparazione al pastorato, al riconoscimento della vocazione, alla consacrazione ed all'assunzione in servizio viene predisposta dalla commissione per le discipline sulla base delle regolamentazioni ed esperienze in atto nelle chiese valdesi e metodiste e delle indicazioni che saranno fissate dal Sinodo valdese e dalla Conferenza metodista riuniti in sessione congiunta nel 1976, in modo da poter essere approvata e posta in applicazione entro il 1-9-1977.

15 - (*evangelisti*)³

La regolamentazione comune relativa alla preparazione, riconoscimento della vocazione, consacrazione ed assunzione in servizio degli evangelisti viene predisposta dalla commissione per le discipline sulla base delle regolamentazioni ed esperienze in atto nelle chiese valdesi e metodiste e delle indicazioni che saranno fissate dal Sinodo valdese e dalla Conferenza metodista riuniti in sessione congiunta nel 1976, in modo da poter essere approvata e posta in applicazione entro il 1-9-1977.

² Le norme sulla provvista delle chiese si trovano ora incorporate negli articoli 12-19/RO.4/1977 e negli articoli 5-8/RO.4M/1977; così precisato con l'art. 61/SI/1981.

³ La categoria degli "evangelisti" è stata soppressa ed il relativo ruolo chiuso con il 31.12.1979; cfr. 30/RO.3/1979; così precisato con l'art. 61/SI/1981.

16 - (*passaggio da evangelisti a pastori*)⁴

La regolamentazione relativa al passaggio da evangelista a pastore verrà predisposta dalla commissione per le discipline sulla base delle rispettive attuali regolamentazioni valdesi e metodiste e delle indicazioni che verranno fissate dal Sinodo valdese e dalla Conferenza metodista riuniti in sessione congiunta nel 1976 in modo da poter essere approvata e posta in applicazione entro il 1-9-1977.

La Commissione ha già predisposto e presenta il testo di una norma transitoria.

17 - (*corpo pastorale*)

In conformità all'avvenuto riconoscimento reciproco dei rispettivi ministeri pastorali, tutti i pastori ed evangelisti valdesi e metodisti compresi quelli di cui all'art. 7 del Patto di cooperazione del 4.10.1962, ciascuno nel quadro delle rispettive competenze e cioè i pastori con voce deliberativa e gli evangelisti con voce consultiva, formano un unico corpo pastorale ai sensi ed agli effetti dell'art. 16 della DV/1974⁵, convocato e presieduto dal moderatore.

La presente normativa entra in applicazione non oltre il 1-9-1979.

Nel frattempo si renderebbe necessaria una modifica dell'art. 16 della DV/1974⁶ nel senso di parificare nel corpo pastorale la posizione degli evangelisti a quella dei pastori.

18 - (*convocazioni pastorali in un unico corpo*)

In conformità all'avvenuto riconoscimento reciproco dei rispettivi ministeri pastorali tutti i pastori ed evangelisti valdesi e metodisti, ciascuno nel quadro delle rispettive competenze ai sensi delle loro attuali discipline ecclesastiche, a partire dal 30.8.1974 vengono in ogni circostanza ed occorrenza convocati in sessione congiunta dal moderatore della Tavola valdese e dal presidente della Conferenza metodista.

19 - (*consacrazione al ministero*)

Nella regolamentazione comune sui ministeri verrà precisato che i nuovi pastori ed evangelisti⁷ provenienti dalle chiese locali valdesi e metodiste,

⁴ La normativa venne incorporata negli articoli 11 (successivamente abrogato con 79/SI/1988) e 67/RO.3/1979; così precisato con l'art. 61/SI/1981.

⁵ Così corretto con l'art. 61/SI/1981.

⁶ Così corretto con l'art. 61/SI/1981.

⁷ La categoria è stata soppressa ed il relativo ruolo chiuso con il 31.12.1979; cfr. 30/RO.3/1979; così precisato con l'art. 61/SI/1981.

all'atto della consacrazione sono tenuti a sottoscrivere come impegno personale la confessione di fede del 1655.

La presente normativa entra in applicazione non oltre il 1977.

20 - (*pastori locali*)

In conformità all'avvenuto comune riconoscimento del pastorato locale, si precisa che nella regolamentazione sui ministeri, che la commissione per le discipline deve preparare perché sia approvata entro il 1-9-1977, viene accolta con gli opportuni adattamenti l'attuale regolamentazione metodista del pastorato locale.

21 - (*commissione studi*)

La "Commissione permanente per gli studi" continua a sussistere curando i compiti attualmente previsti dal secondo comma dell'art. 87 del regolamento metodista 1967 relativi alla preparazione dei candidati al ministero dell'evangelista e del predicatore locale⁸, organizzando per essi appositi corsi ed esercitando le funzioni di commissione esaminatrice. Essa è composta e nominata secondo quanto andrà a disporre l'apposito regolamento sui ministeri che dovrà essere preparato dalla commissione per le discipline in esecuzione delle direttive che saranno fissate dal Sinodo valdese e dalla Conferenza metodista riuniti in sessione congiunta nel 1976, ed altresì tenendo conto delle rispettive attuali regolamentazioni ecclesiastiche, in modo che possa entrare in vigore non oltre il 1-9-1977.

22 - (*predicatori locali*)⁹

Nell'intento di valorizzare l'apporto del laicato nelle chiese locali, il ruolo dei predicatori locali¹⁰ attualmente in atto presso le chiese metodiste viene mantenuto ed aperto a quei valdesi che desiderino parteciparvi. La relativa regolamentazione comune verrà predisposta dalla commissione per le discipline sulla base dell'attuale normativa metodista opportunamente adattata, in modo che possa essere approvata e posta in vigore entro il 1-9-1977.

⁸ La dizione "predicatore locale" è stata sostituita alla originaria "predicatore laico" con l'art. 61/SI/1981, a seguito dell'entrata in vigore del 18/RO.3/1979.

⁹ La dizione "predicatore locale" è stata sostituita alla originaria "predicatore laico" con l'art. 61/SI/1981, a seguito dell'entrata in vigore del 18/RO.3/1979.

¹⁰ La dizione "predicatore locale" è stata sostituita alla originaria "predicatore laico" con l'art. 61/SI/1981, a seguito dell'entrata in vigore del 18/RO.3/1979.

CHIESE LOCALI

23 - (*carattere chiese locali*)

Le singole chiese locali metodiste, quali elementi ecclesiologici primari, al pari di quelle valdesi conservano la loro denominazione originaria, i caratteri costitutivi loro propri e la loro specifica attuale regolamentazione.

La presente normativa entra in applicazione con il 1-9-1975.

24 - (*disciplina chiese locali*)

L'attuale regolamentazione metodista concernente le chiese locali assume la veste di regolamento autonomo nell'ambito delle discipline ecclesiastiche valdesi. In essa verrà inserita una norma in virtù della quale detta regolamentazione non può essere modificata dal sinodo se non su proposta di almeno cinque chiese locali metodiste.

La presente normativa entra in applicazione non oltre il 1-9-1979.

La Commissione presenterà le norme di aggiornamento della regolamentazione metodista vigente per il collegamento con la regolamentazione valdese entro il 1-8-1975.

25 - (*circoscrizioni territoriali*)

Le giunte di circuito e le commissioni distrettuali, in riunioni congiunte, predisporranno un piano geografico completo per le circoscrizioni territoriali di ciascuna chiesa locale di competenza (chiese autonome, costituite, in formazione, comunità metodiste), entro il 1-8-1975 tenendo conto anche delle situazioni in atto e delle diaspore curate dalle singole chiese.

La Commissione coordinerà i vari progetti locali e presenterà il tutto alla sessione congiunta del 1976 per l'approvazione, e la messa in applicazione.

26 - (*chiese di nuova formazione*)

Ciascuna chiesa locale di nuova formazione deciderà con un voto della sua assemblea, a seguito del riconoscimento da parte della Conferenza distrettuale, quale tra le due regolamentazioni sulle chiese locali vorrà adottare.

La presente normativa entra in applicazione non oltre il 1-9-1979.

27 - (*fusione od unione di chiese locali*)

Le chiese locali valdesi e metodiste ora esistenti nel territorio di un medesimo comune non si fonderanno od uniranno se non per comune iniziativa

locale, senza alcuna pressione od invito degli organi centrali o periferici. Ogni fusione ed unione viene attuata sulla base di apposita convenzione approvata dalla Tavola (e, sino al momento di applicazione dell'integrazione globale, dalla Tavola e dal Comitato permanente congiuntamente), nella quale viene tra l'altro precisato quale regolamentazione sulle chiese locali (la valdese o la metodista) la chiesa interessata vuole adottare, a meno che la situazione locale non richieda una regolamentazione diversa che dovrà essere approvata dal Sinodo nel quadro di una modifica disciplinare.

La presente normativa entra in applicazione non oltre 1-9-1975.

ORGANI REGIONALI

28 - (*circuiti - presbiteri*)

Quale struttura territoriale per il disimpegno del lavoro di collegamento tra le chiese locali sotto il profilo della cura pastorale e dell'iniziativa evangelistica vengono mantenuti i circuiti così come sono configurati nella regolamentazione metodista (Reg. Met. 1967, titolo II, articoli da 34 a 46). Il loro numero viene riveduto in modo da consentirvi l'integrazione delle chiese valdesi rientranti nella rispettiva circoscrizione territoriale. Detti circuiti vengono ad assorbire le funzioni attualmente svolte dai presbiteri di fatto costituiti tra le chiese valdesi di talune regioni.

La Commissione presenterà il progetto dell'adattamento della regolamentazione metodista attuale alle esigenze sopra indicate ed il piano della circoscrizione territoriale di ciascun circuito, entro il 1-8-1975.

La presente normativa entra in applicazione non oltre il 1-9-1976.

29 - (*distretti e conferenze*)

Anche nell'intento di dare attuazione al titolo III della regolamentazione metodista del 1967, relativo all'istituzione dei distretti, e di predisporre la regolamentazione esecutiva del Capitolo V della DV/1974¹¹ viene mantenuta l'organizzazione distrettuale valdese, ridotta sotto il profilo numerico, sulla base di conferenze distrettuali e relative commissioni esecutive. In particolare la struttura distrettuale provvede alle questioni di carattere amministrativo ed organizzativo relative all'operato delle chiese locali e degli istituti esistenti nella circoscrizione. Viene assicurata nelle dette conferenze la partecipazione diretta di deputazioni di tutte le chiese e i gruppi locali valdesi e metodisti della rispettiva circoscrizione territoriale.

¹¹ Così corretto con l'art. 61/SI/1981.

La Commissione presenterà entro il 1-8-1975 il piano di ristrutturazione delle circoscrizioni territoriali ed il progetto dell'adattamento della regolamentazione valdese attuale sui distretti alle esigenze sopra indicate.

La presente normativa entra in applicazione non oltre il 1-9-1976.

SINODO

30 - (*unica assemblea sinodale*)

Il sinodo, così come è configurato negli articoli 27, 28, 29 e 30 della DV/1974¹², costituisce l'assemblea nella quale le singole chiese locali metodiste e valdesi nella conseguita integrazione manifestano la loro unità di fede e di discipline. In detta assemblea sinodale la rappresentanza valdese verrà espressa a norma della regolamentazione valdese nei termini del RG e del RZ ridotta di numero; mentre quella metodista anch'essa ridotta avverrà ai sensi della regolamentazione metodista (Reg. Met. 1967, norme transitorie II, comma a, b) opportunamente adattata.

Le riduzioni numeriche delle due rappresentanze saranno proporzionali alle rispettive consistenze delle attuali assemblee.

La Commissione presenterà la normativa che adegua la regolamentazione metodista e valdese attuale alle esigenze di cui sopra, entro il 1-8-1975.

La presente normativa entra in applicazione non oltre il 1-9-1979.

31 - (*commissione d'esame dell'Opera*)

Le commissioni permanenti metodiste per gli stabili e per la revisione dei conti fondono le loro funzioni e vengono a costituire, sulla base di 4 componenti, 2 pastori e 2 laici, la commissione d'esame sull'operato dell'Opera per le chiese evangeliche metodiste in Italia. Il regolamento di zona sul sinodo verrà adeguato a quanto sopra.

La Commissione presenterà detta normativa entro il 1-8-1975.

La presente normativa entra in applicazione non oltre il 1-9-1979.

32 - (*commissione per le discipline*)

La commissione permanente metodista per le discipline si fonde con la commissione valdese dei regolamenti che ne assume la denominazione man-

¹² Così corretto con l'art. 61/SI/1981.

tenendo la sua propria regolamentazione. La presente normativa entra in applicazione non oltre il 1-9-1979.

33 - (*commissione per le discipline: norma transitoria*)

La commissione valdese dei regolamenti viene integrata con un elemento della commissione metodista per le discipline; la commissione metodista per le discipline viene integrata con un elemento della commissione valdese dei regolamenti con il 1-9-1974. La Tavola ed il Comitato permanente rispettivamente designano le persone suddette.

ORGANISMI SETTORIALI

34 - (*scuole domenicali*)

Il Segretario metodista per le scuole domenicali e la Commissione valdese per le scuole domenicali si fondono secondo le delibere già prese.

La presente normativa entra in applicazione non oltre il 1-9-1975.

35 - (*unione predicatori locali*)¹³

L'attuale Unione diviene un organismo settoriale ai sensi dell'art. 31 della DV/1974¹⁴. Tale Unione rappresenterà i predicatori locali¹⁵ valdesi e metodisti.

La Commissione presenterà le norme per inserire una rappresentanza di detta Unione in sinodo e nelle conferenze distrettuali.

La presente normativa entra in applicazione non oltre il 1-9-1976.

36 - (*organismi femminili*)

Lasciando le attuali organizzazioni femminili valdese e metodista libere di fondersi ove lo credano, la Commissione presenterà le norme relative alla loro rappresentanza nelle assemblee regionali e sinodale, entro il 1-8-1978.

La presente normativa entra in applicazione non oltre il 1-9-1979.

¹³ La dizione "predicatore locale" è stata sostituita alla originaria "predicatore laico" con l'art. 61/SI/1981, a seguito dell'entrata in vigore del 18/RO.3/1979.

¹⁴ Così corretto con l'art. 61/SI/1981.

¹⁵ Così modificato con 115/SI/2009.

37 - (*FGEI*)

Per quanto riguarda l'organizzazione della gioventù la Commissione provvederà all'armonizzazione delle delibere già prese dal sinodo valdese (9/SI/1969 e 28/SI/1970) e dalla conferenza metodista (art. 21/1971; art. 20, 22/1972; art. 19, 42/1973) in merito alla FGEI, entro il 1-8-1975.

AMMINISTRAZIONE

38 - (*Tavola valdese*)

La Tavola valdese, così come essa è configurata negli artt. 32, 33, 37 della DV/1974¹⁶ e dal suo statuto, quale organo esecutivo del sinodo adempie verso le chiese metodiste le funzioni attualmente svolte dal Comitato permanente escluse le questioni concernenti la rappresentanza ecumenica delle chiese metodiste, i rapporti con il metodismo mondiale e l'amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio delle chiese metodiste intestato all'ente morale CEMI prima e dopo la sua prevista trasformazione. Nella Tavola viene assicurata la rappresentanza metodista.

La Commissione presenterà entro il 1-8-1975 la nuova regolamentazione sulla composizione della Tavola.

La presente normativa entra in applicazione non oltre il 1-9-1979. La Tavola ed il Comitato permanente hanno sessione congiunta in occasione di ogni loro seduta.

39 - (*Opera metodista*)

Il Comitato permanente assume la veste e il nome di commissione sinodale amministrativa ai sensi dell'art. 35 della DV/1974¹⁷ e cura ai termini di un apposito suo statuto l'amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio mobiliare ed immobiliare intestato all'ente morale CEMI prima e dopo la sua prevista trasformazione. Cura altresì la rappresentanza ed i rapporti con il Consiglio ecumenico e la Conferenza delle Chiese europee nell'interesse delle chiese locali metodiste, e quelli con il Consiglio Mondiale Metodista e con la Conferenza Metodista di Gran Bretagna per quanto precisato nel Patto di Cooperazione e nell'Atto di Autonomia del 4 ottobre 1962, a norma dell'art. 7 del Patto di Cooperazione esso esercita la giurisdizione sui ministri dipendenti dalla Conferenza di Gran Bretagna che sono all'opera in Italia.

¹⁶ Così corretto con l'art. 61/SI/1981.

¹⁷ Così corretto con l'art. 61/SI/1981.

L'attuale statuto della CEMI viene adeguatamente trasformato nel senso di cui sopra, e l'ente assume il nome di "Opera per le chiese evangeliche metodiste in Italia", ente morale. Della commissione dell'Opera ai sensi dell'art. 37 della DV/1974¹⁸ farà parte a tutti gli effetti un componente della Tavola, attuandone in tal modo i compiti di sovrintendenza.¹⁹

L'organo esecutivo dell'Opera è stato denominato "Comitato permanente"²⁰.

L'elezione della commissione è di competenza sinodale. I suoi componenti sono scelti tra i metodisti, sono membri del sinodo, e vengono computati nella consistenza della rappresentanza metodista.

La presente normativa entra in applicazione non oltre il 1-9-1979. La Commissione presenterà entro il 1-8-1975 il progetto di riforma dello Statuto della CEMI e le norme regolamentari necessarie per l'inserimento dell'"Opera" nei regolamenti per l'esecuzione del Capo VIII della Disciplina generale.

40 - (*fonti di entrate*)

La Commissione per l'Opera delle chiese metodiste ha diritto di richiedere alle chiese locali metodiste, come anche alle chiese metodiste fuori d'Italia, ed agli organismi ecumenici di aiuto interecclesiastico, contributi per i suoi fini istituzionali.

La Commissione in particolare continua a raccogliere, come per il passato, dalle chiese locali metodiste le contribuzioni per il Fondo ministero e per il Fondo pensioni (emeritazione); e versa regolarmente contributi alla Tavola, secondo un piano annuale con essa convenuto, per la copertura degli oneri derivanti dall'iscrizione nel ruolo comune dei pastori ed evangelisti metodisti in attività e in emeritazione, e delle vedove ed in rapporto al numero delle chiese metodiste cui la Tavola dovrà provvedere.

La presente normativa entra in applicazione non oltre il 1-9-1979.

La Commissione presenterà per il 1-8-1977 il piano dei versamenti e delle consistenze contributive nonché le norme da inserire nel regolamento per l'applicazione del Capo III della DV/1974²¹.

41 - (*sede ed uffici amministrativi*)

La sede della Tavola Valdese viene confermata in Torre Pellice; quella dell'Opera per le chiese evangeliche metodiste viene fissata in Roma²². Gli

¹⁸ Così corretto con l'art. 61/SI/1981.

¹⁹ La frase "Il componente della Tavola, quale delegato, non ha diritto di voto", già introdotta con l'art. 61/SI/1981, è stata soppressa con l'art. 57/SI/1991.

²⁰ Così precisato con l'art. 61/SI/1981; cfr. 15/RO.8/1980.

²¹ Così corretto con l'art. 61/SI/1981.

²² Sostituita Roma a Torre Pellice con l'art. 61/SI/1981; cfr. N/SI/1978.

uffici dei due enti avranno sede nel periodo estivo nella Casa valdese in Torre Pellice e nel resto dell'anno in Roma nello stabile di via Firenze. L'uso dei locali relativi è a titolo gratuito.

La presente normativa entra in applicazione non oltre il 1-9-1979.

42 - (*Facoltà di teologia*)

Dei componenti il Consiglio della Facoltà di teologia, che è la commissione sinodale amministrativa, presieduta dal Moderatore, che risponde al sinodo dell'andamento e dell'amministrazione della Facoltà, almeno uno sarà metodista.

La presidenza del Consiglio della Facoltà è stata affidata al decano; il Moderatore può essere delegato dalla Tavola²³.

La presente normativa entra in applicazione non oltre il 1-9-1975.

La commissione presenterà le norme per l'integrazione del nuovo regolamento della Facoltà per il 1-8-1975.

43 - (*giornale*)

Si conferma che il periodico ufficiale della Chiesa così come essa risulta dall'integrazione valdo-metodista viene intitolato: "La Luce" con il sottotitolo "settimanale delle chiese evangeliche valdesi e metodiste". Tale periodico avrà un'edizione con la testata "Eco delle Valli valdesi", fermo restando il predetto sottotitolo ed il contenuto.

Nel comitato di redazione viene assicurata la partecipazione metodista. La testata rimane proprietà della Tavola valdese che nomina il direttore sentito il Comitato permanente della Chiesa evangelica metodista d'Italia, sintanto che tale ente morale sussisterà. Per decisione della Tavola e del Comitato permanente la presente normativa entra in applicazione col 1-1-1975.

44 - (*Claudiana*)

Si conferma che nella Commissione finanziaria e nella Commissione editoriale della Casa editrice Claudiana viene assicurata una rappresentanza metodista.

Le commissioni sono state trasformate in Comitati²⁴.

La presente normativa entra in applicazione con il 1-9-1975.

²³ Così modificato con l'art. 61/SI/1981; cfr. 14/RO.8/1980 e art. 5 dello Statuto della Facoltà.

²⁴ Così precisato con l'art. 61/SI/1981; cfr. 18/SI/1979.

45 - (*Ecumene*)

Il complesso di Ecumene assume la veste di un istituto autonomo ai sensi delle discipline valdesi al pari degli altri ora esistenti, nel senso che la sua regolamentazione è sinodale e che l'ente risponde al sinodo della sua gestione. Ecumene viene gestita da un comitato eletto a norma del suo statuto e retta da un direttore e da un vicedirettore nominati dalla Tavola.

Il complesso immobiliare di Ecumene verrà donato alla CEMI con il vincolo della destinazione dal suo attuale intestatario.

La Commissione presenterà entro il 1-8-1977 il progetto di statuto per Ecumene.

La presente normativa entra in applicazione non oltre il 1-9-1979.

46 - (*altre opere sociali metodiste*)

Le opere sociali metodiste quali: il Centro sociale di Villa San Sebastiano e il Centro sociale di Rapolla sono enti che rientrano nel quadro della gestione della rispettiva chiesa locale metodista, mantenendo il diritto di ricevere dalla Commissione dell'Opera un contributo fisso annuo.

Le opere sociali di San Marzano e di Scicli, rientrano nel quadro della gestione della rispettiva chiesa locale metodista.

I comitati delle suddette opere sociali conducono le loro gestioni sotto il controllo della rispettiva Conferenza distrettuale a cui rispondono del loro operato. Le opere di Scicli e di Rapolla permangono nel quadro delle rispettive chiese locali e pertanto il loro operato è sottoposto al controllo degli organi distrettuali in uno con quello delle rispettive chiese che le gestiscono²⁵.

La presente normativa entra in applicazione non oltre il 1-9-1978.

47 - (*Casa Materna*)

L'istituto di Casa Materna e le opere ad esso collegate, ove lo desiderino, potranno essere accolte nel quadro dell'integrazione valdo-metodista assumendo al pari di Ecumene la veste di un istituto autonomo.

48 - (*commissione per la diaconia*)

La Commissione metodista per la diaconia, che ha il compito di stimolare e coordinare l'azione delle chiese locali nel campo del servizio sociale, diviene una commissione di nomina della Tavola che si fonde con l'attuale "Centro diaconale" valdese.

La presente normativa entra in applicazione non oltre il 1-9-1979.

²⁵ Comma aggiunto con l'art. 61/SI/1981.

49 - (*trattamento ministri*)

Tra i ministri e l'amministrazione non intercorre un rapporto di impiego, ma i primi consacrano la propria vita al servizio nella Chiesa, e la seconda assume l'impegno di sostenerli nelle necessità della loro vita.

In relazione al ruolo unico dei ministri, anche la loro condizione giuridica viene unificata. Il trattamento economico, secondo un piano da predisporre dalla Commissione e dalle due amministrazioni interessate, andrà parificandosi nel tempo al livello più alto tra quelli in atto.

La Commissione presenterà altresì le apposite norme da inserire nella regolamentazione comune, per quanto concerne la condizione giuridica, entro il 1-8-1976.

50 - (*trattamento dipendenti*)

Il personale alle dipendenze della Tavola e del Comitato permanente non iscritto a ruolo viene conservato in servizio, ove lo desidera, anche dopo l'entrata in vigore del presente progetto globale d'integrazione.

Ogni eventuale nuova assunzione da parte di ciascuna amministrazione verrà fatta solo previo l'assenso dell'altra ed a condizioni e trattamento concordati tra loro.

La presente normativa entra in applicazione con il 1-9-1975.

DISCIPLINA E CULTO

51 - (*norme disciplinari*)

La disciplina in seno alle chiese integrate viene esercitata nel rispetto dei principi contenuti negli articoli 39, 40, 41 e 42 della DV/1974²⁶; per l'esecuzione si rinvia alle norme particolari dei regolamenti valdesi e metodisti.

La presente normativa entra in applicazione non oltre il 1-9-1979.

52 - (*uso delle denominazioni*)

Le denominazioni "valdese" e "metodista" disgiunte od abbinata e lo stemma valdese, possono essere usati da enti o singole persone solo per esplicita autorizzazione del sinodo.

La presente normativa entra in applicazione non oltre il 1-9-1979.

²⁶ Così corretto con l'art. 61/SI/1981.

53 - (*liturgia e catechismo*)

Eventuali commissioni per la liturgia od il catechismo vengono nominate dai competenti organi ecclesiastici valdesi e metodisti congiuntamente e con composizione mista.

La presente normativa entra in applicazione non oltre il 1-9-1975.

NORME FINALI

54 - (*doppia votazione*)

Il presente Patto di integrazione globale si intende operante in tutte e ciascuna delle sue singole normazioni, in quanto viene approvato in ogni sua parte e nel suo insieme con il doppio voto conforme del sinodo valdese e con la doppia votazione della conferenza metodista. E ciò indipendentemente dalla gradualità in detto Patto stabilita per l'applicazione nel tempo delle singole normazioni.

55 - (*data dell'entrata in vigore*)

Il presente Patto contiene anche delle normazioni (nn. 18, 33) che entrano in applicazione anticipata, in quanto enunciano delibere e decisioni già prese prima di ora congiuntamente dal sinodo e dalla conferenza o dalla Tavola e dal Comitato permanente. Altre avranno applicazione al momento stesso in cui il Patto di integrazione riceverà la sua approvazione definitiva (nn. 4, 5, 6, 9, 10, 11, 23, 27, 34, 37, 42, 43, 44, 50, 53).

56 - (*competenza norme esecutive*)

La commissione per le discipline ha l'incarico di provvedere alla stesura delle regolamentazioni relative alle normazioni nn. 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 32.

La commissione redattrice del Patto ha l'incarico di provvedere alla redazione degli elaborati relativi alle normazioni nn. 24, 25, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 49.

57 - (*commissione per l'integrazione*)

Viene confermato il mandato alla commissione di cui all'art. M degli atti della sessione congiunta del 1972 che il Comitato permanente e la Tavola andranno nuovamente a nominare. Tale commissione è impegnata ad adoperarsi per facilitare l'applicazione graduale e tempestiva del presente Patto.

58 - (*comunicazione alla Conferenza metodista britannica*)

Il presente Patto sarà reso noto dal Comitato permanente alla Conferenza della Chiesa metodista di Gran Bretagna.

ALLEGATI

a) Delibera di carattere preliminare sull'approvazione del Patto:

20/SI/1974 - voto preliminare valdese

Il Sinodo, nella sua sessione dell'agosto 1974, dopo aver esaminato il progetto di integrazione globale delle chiese valdesi e metodiste nella zona italiana, ne approva l'impostazione e l'orientamento in via preliminare e, ai sensi dell'art. 36, comma 4° del RG/1972, lo inoltra come progetto sinodale alla sessione rioplatense unitamente all'estratto del verbale della discussione sinodale, perché lo esamini e lo approvi in prima votazione a norma degli articoli 25 e 36 del RG/1972 e 29/DV/1974 e lo ripresenti per l'approvazione in seconda votazione alla sessione sinodale dell'agosto 1975. Invia nel frattempo il testo del progetto medesimo alle chiese della zona italiana, e chiede loro di esaminarlo e di far conoscere il loro parere entro il 15 gennaio 1975 alla Tavola perché questa possa farlo pervenire in tempo utile alla sessione sinodale rioplatense.

17/SP/1974 - voto della sessione pastorale metodista

La sessione pastorale della Conferenza, con votazione per appello nominale, approva all'unanimità il progetto di integrazione globale tra le Chiese valdesi e metodiste nello stesso testo approvato dalla sessione plenaria, ivi compreso l'ordine del giorno proposto a pag. 23, lett. *b*) del progetto medesimo.

b) *Testo delle approvazioni in prima votazione:*

24/CM/1974 - *approvazione metodista in prima votazione*

La Conferenza, dopo la discussione sugli emendamenti avvenuta nella sessione congiunta con il Sinodo valdese, con votazione per appello nominale, approva all'unanimità il progetto di integrazione globale tra le Chiese valdesi e metodiste nel testo emendato nella predetta sessione congiunta, approvando contemporaneamente l'ordine del giorno proposto a pag. 23 lett. b) del progetto che contempla l'invio ai circuiti per il loro parere e l'approvazione in seconda lettura nella sessione ordinaria della Conferenza del 1975.

9/SR/1975 - *primo voto valdese*

La Asamblea sinodal rioplatense, enterada del proyecto de integración global entre las iglesias valdenses y metodistas en Italia, lo aprueba en primera votación, de acuerdo a los artículos 25 y 36 de los RG/1972 y 29/DV/1974, se complace por la feliz culminación de las tratativas iniciadas hace treinta y dos años, esperando que ese acto sirva para un mejor testimonio de la fe en Jesucristo en Italia, y lo transmite a la Asamblea sinodal italiana para que lo examine y lo apruebe en segunda votación.

c) *Testo delle approvazioni in seconda votazione:*

18/CM/1975 - *seconda votazione metodista*

La Conferenza con voto unanime espresso per appello nominale (53 sì su 53 votanti) approva in via definitiva il progetto di integrazione globale fra le chiese valdesi e metodiste in Italia.

12/SI/1975 - *secondo voto conforme valdese*

Il Sinodo, nella sua sessione dell'agosto 1975, preso atto dell'art. 9 degli Atti della sessione sinodale rioplatense 1975 che approva in prima votazione il progetto di integrazione globale tra le Chiese valdesi e metodiste in Italia, rallegrandosi del voto favorevole espresso dalle 80 chiese locali che hanno risposto all'invito sinodale (art. 20/SI/1974), approva in seconda votazione il progetto suddetto e lo pone in attuazione.

d) *Norme interpretative:*1) *precisazione metodista sul par. 5 (5/CM/1974)*

La Conferenza della Chiesa evangelica metodista d'Italia, riunita in Torre Pellice dal 25 al 30 agosto 1974,

esaminato l'art. 5 del "Progetto di integrazione globale tra le Chiese valdesi e metodiste",

esprime parere favorevole precisando di averne interpretato il contenuto nel senso indicato dalla Tavola valdese nel suo Rapporto al Sinodo 1974.

(Dal rapporto della Tavola valdese al Sinodo 1974: "... la Commissione propone che la confessione delle chiese riformate del Piemonte, conosciuta come confessione di fede valdese del 1655, costituisca il testo fondamentale di confessione di fede dell'integrazione delle chiese valdesi e metodiste. Come è noto, questo documento è la traduzione e parafrasi di una classica confessione riformata: non è stato cioè inventato dai valdesi del sec. XVII, ma accettato da loro: e con la sua accettazione si sanciva il riferimento decisivo delle chiese piemontesi alla Riforma protestante e ai suoi capisaldi teologici. Analogamente, l'accettazione di questo documento da parte di valdesi e metodisti insieme vuole avere un significato inequivoco di richiamo alla Riforma, alla sua fede, alla sua teologia. Sulla base di questa posizione di fondo, vengono riconosciuti come pienamente validi i lineamenti dottrinali della chiesa metodista (1962), mentre l'atto dichiarativo del Sinodo 1894, pur ripetendo la sua validità dall'autorità sinodale, passa in subordine rispetto alle comuni posizioni dottrinali.

L'integrazione valdese-metodista viene quindi ad assumere la fisionomia di un corpo unico, di cui fanno parte sia le chiese che da secoli remoti il Signore ha conservato nelle Valli valdesi, sia le chiese sorte in vari paesi per opera della predicazione valdese, sia le chiese metodiste che sono in Italia testimoni anch'esse della volontà del Signore che si è servito di loro da oltre un secolo per l'annuncio dell'Evangelo tra le popolazioni italiane.

Ai fini dei rapporti con lo Stato e con le altre Chiese e confessioni quest'unico corpo verrà indicato col nome di 'Chiesa evangelica valdese', specificandosi che tale nome esprime la 'unione delle chiese evangeliche metodiste e valdesi'...").

2) *Norma interpretativa del par. 39 (D bis/SI/1974)*

Il Sinodo valdese e la Conferenza metodista nel momento in cui approvano il progetto di integrazione globale precisano che nella normativa n. 39 dove si parla di rappresentanza e rapporti con il Consiglio Ecumenico si intendono compresi anche quelli con la commissione di aiuto scambievole tra le Chiese (CICARWS).

3) *Norma interpretativa generale transitoria (C/SI/1976)*

Il Sinodo valdese e la Conferenza metodista nella loro sessione congiunta dell'agosto 1976, circa l'applicazione delle discipline valdesi e della regolamentazione metodista vigente in riferimento alle norme del Patto di integrazione entrate in vigore il 27 agosto 1975, precisano quanto segue:

là dove nelle discipline valdesi vigenti, in relazione ad atti od interventi che interessano anche le chiese metodiste, vengono assegnati compiti al sinodo od alla Tavola, le singole norme debbono leggersi ed applicarsi come se indicassero in parallelo anche e/o rispettivamente la conferenza metodista ed il Comitato permanente, e la conferenza in sessione congiunta con il sinodo valdese;

analogamente là dove nella vigente regolamentazione metodista, in riferimento ad atti od interventi che interessano anche le chiese valdesi, vengono assegnati compiti alla conferenza o al comitato permanente, le singole norme debbono leggersi ed applicarsi come se indicassero in parallelo anche e/o il sinodo e la Tavola valdese e il sinodo in sessione congiunta con la conferenza metodista.

4) *Norma interpretativa e di coordinamento del par. 39 P.I. e agli artt. 15/RO.8 e 12 e 13 dell'Intesa con lo Stato, di cui a 20/SI/1984 (58/SI/1991)*

L'approvazione e il controllo da parte della Tavola valdese della gestione ordinaria e degli atti di straordinaria amministrazione di competenza del Comitato permanente dell'OPCEMI, previsti dal combinato disposto degli articoli 12, 5° comma, e 13, 3° comma dell'Intesa con lo Stato di cui a 20/SI/1984, avvengono secondo le norme dell'ordinamento valdese, e pertanto nel rispetto degli articoli 39 P.I. e 15 RO.8.

Essi si svolgono nell'ambito dei compiti di sovrintendenza della Tavola, attuati nei confronti del Comitato permanente dell'OPCEMI con le modalità previste dalle suddette norme.

La Tavola potrà tuttavia richiedere il giudizio del sinodo su di un atto di straordinaria amministrazione deliberato dal Comitato permanente con il voto contrario del membro da lei nominato, dandone formale comunicazione al Comitato permanente medesimo.

La richiesta della Tavola non sospende di per sé l'esecuzione dell'atto, ma la sospensione può essere disposta dal Comitato permanente.

Il Comitato permanente può far cessare il conflitto revocando o modificando l'atto.

e) *Disposizioni conclusive*

1) *Dichiarazione conclusiva della Conferenza e del Sinodo (FF/SI/1978)*

“Il Sinodo riceve da parte del Presidente della Conferenza metodista la comunicazione che la Conferenza stessa ha approvato il seguente atto”:

Dichiarazione

Dopo più di un secolo di evangelizzazione nel nostro Paese e a 17 anni dalla sua autonomia, raggiunto il completamento del processo di integrazione tra le chiese metodiste e le chiese valdesi, la Conferenza della Chiesa Evangelica Metodista d'Italia, a conclusione della sua ultima sessione ordinaria, sente di dovere al Signore un ringraziamento per l'opera che, sotto la sua benedizione, le è stato concesso di compiere, e sente parimenti di dover esprimere la propria gioia per essere giunti, con la formazione di un'unica Assemblea sinodale, alla costituzione con i fratelli valdesi di una comune struttura ecclesiastica.

La Conferenza si è rallegrata nel vedere la progressiva maturazione della consapevolezza con la quale le chiese metodiste, non spinte da spirito di necessità né senza momenti di sofferta meditazione per la soluzione dei problemi che inevitabilmente il processo comportava, hanno unanimemente espresso il loro consenso ad un'integrazione fondata sul reciproco riconoscimento dei valori spirituali e storici contenuti nelle tradizioni metodista e valdese, e volta alla evangelizzazione.

La Conferenza stima di poter comunicare alle chiese, con il presente atto, che una fase della propria esperienza di vita si è conclusa e che, passando alla nuova esperienza di una strutturazione sinodale, una nuova fase di vita si apre.

Il presente Atto, unitamente alla allegata normativa transitoria, viene comunicato al Sinodo valdese.

Normativa transitoria

La Conferenza,

in vista della piena e conclusiva attuazione del Patto di integrazione globale fra le chiese valdesi e metodiste, che si verificherà con la convocazione dell'unica Assemblea sinodale nel 1979; quale normativa transitoria da valere, con effetto immediato, fra la detta convocazione e la presente sessione ordinaria,

delibera

1) Il Comitato Permanente, eletto a norma della vigente Disciplina metodista, assorbe, fino all'apertura della sessione dell'unica Assemblea sinodale del 1979, i compiti assegnati alle Commissioni Permanenti per la Diaconia, per gli studi ed economica, che non verranno pertanto nominate dalla presen-

te sessione, in vista della applicazione degli articoli 21, 31, 48 del Patto di integrazione e relative norme di attuazione; per l'espletamento di tali compiti il Comitato Permanente potrà servirsi, ove lo ritenga necessario, di commissioni di lavoro da lui nominate.

2) Il rapporto del Comitato Permanente sul proprio operato verrà esaminato dall'unica Assemblea sinodale del 1979, nella quale i membri del Comitato Permanente siederanno in luogo di quelli della Commissione dell'OPCEMI (art. 1B e 1F/RZ/1972).

3) La Commissione per la revisione dei conti, eletta a norma della vigente disciplina metodista, espletterà il suo mandato nei riguardi dell'amministrazione finanziaria centrale in base alla detta disciplina e presenterà il proprio rapporto all'unica Assemblea sinodale nella quale il suo segretario siederà in luogo della componente metodista delle commissioni d'esame (art. 1B, 1F e 16B/RZ/1972).

4) La Segretaria del Segretariato per l'attività femminile viene eletta per due anni e per tale durata varrà la ratifica delle componenti del Segretariato, in vista della modifica dello Statuto della "Attività Femminile Metodista" ovvero della fusione con l'organizzazione femminile valdese; la Segretaria del Segretariato siederà nell'unica Assemblea sinodale del 1979, con voce consultiva (art. 1C/RZ/1972, lett. h); il rapporto sull'operato del Segretariato sarà presentato per l'anno 1978-1979 al Comitato Permanente e per l'anno 1979-1980 alla Tavola.

5) Il Segretariato per i Predicatori laici non viene nominato in vista dell'attuazione del ruolo di cui all'art. 22 del Patto d'Integrazione e relative norme di attuazione e della riorganizzazione dell'Unione Predicatori Laici nel quadro dell'art. 35 del Patto medesimo.

“Il Sinodo esprime la sua gioia profonda e la sua riconoscenza al Signore per il fatto che il processo di Integrazione globale fra le Chiese metodiste e le Chiese valdesi potrà giungere così alla sua piena attuazione nella sessione sinodale del 1979, in adempimento del Patto d'Integrazione approvato nell'anno 1975”.

2) Procedura per le modifiche del Patto (68/SI/1979)

Il Sinodo, mentre prende atto con riconoscenza al Signore che il processo di attuazione del Patto di integrazione fra le Chiese valdesi e metodiste si conclude con la presente sessione dell'unica assemblea sinodale, rileva che nel corso di tale processo sono state approvate di comune accordo alcune norme della regolamentazione ecclesiastica che innovano o derogano nei confronti di taluni articoli del Patto, senza che ciò comporti o abbia comportato modifica di quell'integrazione che il Patto medesimo esprime. Il Sinodo pertanto precisa che ove l'evoluzione della regolamentazione ecclesiastica nel quadro dell'art. 7 del Patto comporti innovazioni o deroghe del medesi-

mo tipo, queste saranno possibili con le ordinarie procedure di votazione non implicando modifica alcuna del rapporto che le Chiese valdesi e metodiste hanno inteso stabilire fra di loro mediante il Patto di integrazione. Il Sinodo precisa peraltro che le norme del Patto che esprimono i momenti costitutivi dell'integrazione ovvero caratterizzano i modi di questa, assicurando la continuazione delle esperienze proprie di ciascuna componente o garantendo i rispettivi apporti, non possono essere innovate o derogate senza trasformare in tutto o in parte la natura di quel rapporto fra chiese che soggiace al Patto. Pertanto innovazioni e deroghe di questo tipo non potranno essere adottate se non con procedura uguale a quella stabilita per le modifiche alla Disciplina generale.